



## TRIBUNALE DI TRANI

### Ufficio Giudice per le indagini preliminari - Giudice dell'udienza preliminare

Proc. n.4270/16 R.G.Mod.21

#### ORDINANZA

Il Giudice, Angela Schiralli;

a scioglimento della riserva assunta alla scorsa udienza dell'11/10/2018 sulle eccezioni formulate dalle parti;

#### OSSERVA

Circa l'esclusione come responsabile civile dell'ente **Ferrotramviaria** spa chiesta dal difensore dell'ente e dal difensore degli organi apicali della stessa Ferrotramviaria, gli argomenti spesi sono interessanti ma suggestivi e pur tuttavia consentiti dalla figura ibrida introdotta con il D.L.vo n. 231/2001 nel processo penale.

La questione è ancora dibattuta; tuttavia lentamente si va delineando quelle che sono le caratteristiche tipiche di questa nuova figura.

Intanto va subito sgombrato il campo della qualifica di imputato dell'ente chiamato nel processo ex D.L.vo 231/2001, nel senso classico del termine.

E se così non fosse, allora si porrebbe un problema di illegittimità costituzionale, per disparità di trattamento nei confronti degli imputati persone fisiche avverso i quali con la costituzione di parte civile viene esercitata azione diretta di risarcimento ex art. 74 c.p.p.

E questo perché l'esercizio nel processo penale dell'azione civile "indiretta" nei confronti dell'ente chiamato come responsabile civile è solo parziale e non del tutto soddisfacente (vedasi sul tema commento di Davide Bianchi del 22/10/13 in *Diritto Penale Contemporaneo*).

Intanto, è vero che l'illecito dell'ente è collegato al fatto di reato della persona fisica - tanto che l'art. 38 D.L.vo 231/01 impone il *simultaneus processus* - ma la responsabilità dell'ente è indipendente da quella dell'autore del reato.

La responsabilità dell'ente infatti può sussistere benissimo anche senza la seconda e, come conseguenza processuale dell'autonomia dei due procedimenti riuniti, si ha che le cause di improcedibilità esistenti a carico dell'autore del reato (diverse dall'amnistia e dalla prescrizione maturata prima della contestazione dell'illecito all'ente) non hanno effetti sul procedimento a carico dell'ente che prosegue il suo corso; anzi addirittura si può giungere alla condanna dell'ente anche se il procedimento a carico dell'imputato persona fisica non sia neppure iniziato; vedasi ad es. art.8 D.L.vo citato secondo cui "*la responsabilità dell'ente sussiste anche quando ... l'autore non è stato identificato o non è imputabile*").

Ma se l'imputato persona fisica "scompare" dal processo oppure non è mai esistito (per una causa di estinzione o addirittura l'autore del reato non è stato mai identificato) - fermo restando l'accertamento della responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo addebitato - in sede penale non si giungerà mai ad una pronuncia sulle questioni civili giacché la condanna al risarcimento in sede penale presuppone l'accertamento della responsabilità penale con relativa condanna in primo grado e la citazione dell'ente come responsabile civile sarà perfettamente inutile.

Sotto questo profilo, si condividono totalmente le considerazioni esposte in maniera egregia dal pubblico ministero in ordine alla eccepita impossibilità di far rivestire alla Ferrotramviaria il ruolo di responsabile civile.

Secondo il p.m, posto che l'illecito amministrativo dipendente da reato è una fattispecie complessa, la Ferrotramviaria è stata citata come responsabile civile non per il fatto proprio e cioè in quanto autrice dell'illecito amministrativo da reato ma per un fatto altrui del quale risponde in via indiretta. In altre parole poiché l'ente non è l'autore del reato ma risponde ad altro titolo, a carico dello stesso non possono porsi le obbligazioni risarcitorie o restitutorie di cui all'art. 185 c.p. e quindi l'ente non può essere oggetto di un'azione risarcitoria diretta esercitata dalla parte civile.

Ma se così è ed essendo pacifico che in ambito civilistico l'ente preponente può essere chiamato a rispondere per fatto altrui per l'illecito commesso dal dipendente ex art. 2049 c.c., non ci sarebbe alcun ostacolo alla possibilità di citarlo come responsabile civile.

Nel processo penale parimenti, l'ente può essere chiamato come responsabile civile ex art. 83 c.p.p. dell'illecito penale commesso dai dipendenti in base ad una precisa norma di legge ovvero l'art. 2049 c.c., e questo anche quando l'ente non partecipa nel processo ex D.L.vo 231/2001.

I due istituti, azione risarcitoria diretta della p.c. nei confronti dell'imputato e domanda risarcitoria contro il responsabile civile hanno presupposti e natura parzialmente diversi e quindi l'inammissibilità dell'una non determina necessariamente quella dell'altra.

Ulteriore conferma si ha dalla pluricitata sent. della Corte Costituz. n. 218/2014 che va in contrario avviso rispetto alle tesi sostenute dai difensori della Ferrotramviaria.

Trattasi è vero di sentenza dichiarativa di inammissibilità e quindi non vincolante e tuttavia non può essere ignorata stante l'organo autorevole da cui promana.

Orbene secondo la Corte, appare contestabile che l'ente possa essere considerato coimputato con l'autore del reato non potendosi identificare l'illecito ascrivibile all'ente con il reato commesso dalla persona fisica, costituendo il fatto-reato solo uno degli elementi che formano l'illecito amministrativo.

Ma allora, continua la corte, se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del D.L.vo 231/01 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi.

E quindi continua la Corte non ci sarebbe impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile.

Al di là delle ulteriori questioni affrontate dalla Corte in ordine alla possibilità di citazione come responsabile civile del coimputato in caso di suo proscioglimento, che qui non rilevano, ne consegue che l'ente chiamato nel processo ex D.L.vo n.231/01 non assume la qualifica di imputato e quindi nei suoi confronti non esiste ipotesi concorsuale, che darebbe adito all'applicazione dell'art. 83 co.1 seconda parte c.p.

Insomma non si ha sovrapposizione o confusione di ruoli.

Le norme di cui agli artt. 185 co.2 c.p. e 83 c.p.p., già esistevano nella loro attuale formulazione ben prima della entrata in vigore del D.L.vo 231/01, che ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, ecc.

Mentre prima l'ente rispondeva con azione civile indiretta per fatto altrui nei confronti delle persone offese o danneggiate, ora risponde anche per fatto proprio potendo essere condannata ad una delle sanzioni amministrative previste dal D.L.vo 231/2001.

Inoltre non si vede perché gli enti dovrebbero assumere una posizione privilegiata rispetto agli imputati persone fisiche, i quali a loro volta, in caso di accertamento della loro responsabilità, rispondono non solo a livello penale del reato commesso con la sanzione penale loro inflitta, ma anche a livello civile con il risarcimento del danno a favore delle persone offese e dei danneggiati che si sono costituiti parti civili nei loro confronti.

Il tutto poi si raccorda e si inquadra in una cornice unica con la sent. della S.C. VI sez. pen. del 5/10/2010 n.2251, dep. il 22/1/2011 - citata nell'ordinanza precedente - secondo cui l'illecito amministrativo non si identifica con il reato, giacché, spiega la S.C. "il reato che viene realizzato dai vertici dell'ente ovvero dai suoi dipendenti è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità dell'ente". Pertanto deve essere escluso, secondo la S.C., che il richiamo di cui all'art. 34 D.L.vo 231/01 comprenda norme relative alla costituzione della parte civile, con particolare riferimento agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., atteso che in entrambe le disposizioni il presupposto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla commissione di un reato e non di un illecito amministrativo dipendente da reato. Alla stregua di quanto esposto, va dichiarata dunque l'ammissibilità in sede penale dell'azione civile indiretta- tramite lo strumento della citazione del Responsabile Civile - contro l'ente coinvolto in un procedimento ai sensi del D.L.vo 231/2001 e quindi rigettata la richiesta di estromissione come Responsabile Civile avanzata dalla Ferrotramviaria.

Quanto al **Ministero dei Trasporti** sono sufficienti le considerazioni esposte dal pubblico ministero in udienza.

Le eccezioni formulate, oltre a profili che attengono al merito della causa, si basano fondamentalmente su una asserita carenza formale del decreto di citazione, essendo cioè alcune delle domande del tutto generiche per mancanza di quegli elementi essenziali richiesti dall'art. 83 co.3 c.p.p.,

La omissione o la imprecisione di alcuni di quegli elementi essenziali sarebbe tali da creare un vulnus sulla possibilità di spiegare difesa ex art. 83 co.5 c.p.p. da parte di chi, in questo caso il Ministero, è citato come responsabile civile.

Ebbene l'eccezione sollevata dalla difesa del Ministero è infondata.

Deve ritenersi presente in tutti gli atti quel requisito formale che invece si postula come carente.

L'integrità e la completezza delle domande rivolte dalle parti civili nei confronti del responsabile civile, deve essere dedotta - stante il combinato disposto di cui agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. che limita l'oggetto della domanda alle restituzioni o al risarcimento del danno - dal complesso documentale che forma la domanda rivolta nei confronti del responsabile civile e dunque dai singoli capi di imputazione, dall'atto di costituzione di parte civile, dalla richiesta di autorizzazione alla citazione del responsabile civile, dal decreto autorizzatorio nonché dall'atto di citazione così come notificato al Responsabile Civile.

In ogni caso è sufficiente che appaia inequivoca la manifestazione di volontà di ottenere il risarcimento del danno mentre in ordine al *petitum* questo potrà essere quantificato in un secondo tempo.

La richiesta di nullità dei predetti atti di citazione va pertanto rigettata.

Va invece accolta la richiesta di estromissione come Responsabile Civile avanzata dalla **Regione Puglia** per difetto di legittimazione passiva.

E ciò per una serie di ragioni.

Intanto perché la posizione di parte civile della Regione Puglia è inconciliabile con quella di Responsabile Civile, non potendo ovviamente nello stesso processo assumere la qualità di attore e di convenuto.

Inoltre perché la Regione Puglia non potrebbe rispondere civilmente per un fatto illecito altrui atteso che (per quanto è dato evincere) nessun imputato è dipendente o funzionario della Regione Puglia.

Infatti "in assenza di un imputato del cui operato il responsabile civile deve rispondere, manca il presupposto della presenza nel processo del responsabile stesso. La legittimazione del responsabile

civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui operato debba rispondere per legge, non a titolo contrattuale". (cfr. Cassaz. sez.IV sent. n. 2479/09).

Tra l'altro la Pubblica Amministrazione è responsabile civile per i fatti illeciti compiuti dai suoi dipendenti o funzionari, sussistendo tale responsabilità solo allorché sia accertato che vi sia tra P.A. e il dipendente ai sensi dell'art. 28 Cost. un rapporto di immedesimazione organica.

Nel presente procedimento come si è già esposto manca tale relazione qualificata o di dipendenza. Ancora, stando alla normativa di settore citata dalla Regione Puglia nel suo atto di costituzione come responsabile civile, l'iter per il passaggio della proprietà degli impianti e delle infrastrutture in uso alla società concessionaria Ferrotramviaria (a cui è legata con il contratto di servizio del 17/12/2009) non si è ancora concluso, sicché tali beni ad oggi non fanno parte del patrimonio regionale, ma fanno capo tuttora allo Stato per il tramite del Ministero dei Trasporti (che per verità non ha contestato tale circostanza).

In ogni caso ciò che rileva è che le funzioni alla sicurezza della circolazione ferroviaria, prima demandate all'USTIF, sono ora esercitate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e dall'Organismo Investigativo, anch'essi facenti capo al Ministero dei Trasporti.

Per il resto devono ritenersi assorbite le richieste di nullità delle domanda avanzate nei confronti della Regione Puglia da alcune parti civili perché carenti della causa petendi e di petitum:

### PQM

Visti gli artt. 185 c.p., 74, 83 e segg. c.p.p.;

**Rigetta** la richiesta di esclusione dal presente processo della società Ferrotramviaria come Responsabile Civile.

**Rigetta** anche la richiesta di nullità del decreto di citazione del responsabile civile Ferrotramviaria notificato dalle parti civili nominativamente indicati nell'atto di costituzione.

**Rigetta** la richiesta avanzata dal Ministero dei Trasporti relativa alla nullità del decreto di citazione del responsabile civile notificato dalle parti civili nominativamente indicati nell'atto di costituzione.

**Accoglie** la richiesta di esclusione della Regione Puglia e per l'effetto dichiara la estromissione della stessa dal processo quale responsabile civile.

Dispone pertanto procedersi oltre.

Trani, 18/10/2019

IL GIUDICE



TRIBUNALE DI TRANI



DEPOSITATO IN UDIENZA

0001. 18/10/19

IL CANCELLIERE  
ANTONELLA VALERI

